

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso giurisdizionale - Avverso gli atti di un concorso - Censura relativa alle modalità di svolgimento dell'unica prova scritta - Ove il ricorrente abbia ricevuto una votazione negativa tale da pregiudicare comunque il superamento del concorso - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.**

**Tar Toscana - Firenze, Sez. I, 11 novembre 2022, n. 1291**

*“[...] In applicazione della tradizionale ricostruzione giurisprudenziale della materia che onera il ricorrente della dimostrazione del fatto che le (presunte) violazioni procedurali da parte della Commissione si siano poi trasfuse in un effettivo pregiudizio per lo stesso (determinando il mancato superamento della prova), una recente decisione del T.A.R. Calabria citata dalla difesa dell'Amministrazione resistente ha rilevato che “il vizio procedurale dedotto dalla ricorrente è, dunque, “eccentrico” rispetto all'evento della bocciatura, come efficacemente evidenziato da uno dei controinteressati.*

*...Il fatto... che la ricorrente non abbia superato la prova orale esclude, in radice, che si possano porre profili di – ipotetica – violazione del principio di par condicio con gli altri candidati che hanno superato la suddetta prova.*

*...L'ipotetica eventualità (che peraltro la ricorrente nemmeno deduce) che alcuni candidati avessero conosciuto in anticipo le domande del concorso non ha, quindi, inciso in alcun modo sulle risposte non sufficienti fornite dalla ricorrente in sede di esame.*

*La ricorrente non ha, quindi, alcun interesse a censurare tale ipotetico vizio procedurale [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso, la ricorrente impugna gli atti (compresa la graduatoria finale degli idonei) della procedura di concorso, indetta dall'Amministrazione comunale di Pisa e relativa all'assunzione di n.4 unità di istruttore amministrativo contabile Categoria C del C.C.N.L. Funzioni Locali; in particolare, contesta le modalità di svolgimento dell'unica prova scritta (che ha visto la distribuzione del

questionario, non in busta chiusa e con modalità tali che avrebbero garantito ad alcuni candidati 7 minuti in più dell'ora prevista per articolare le risposte) che, nel suo caso, si è conclusa con il punteggio finale di 20/30, ovvero con un punteggio insufficiente a raggiungere la soglia minima di 21/30 richiesta per l'inserimento nella graduatoria degli idonei.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

In applicazione della tradizionale ricostruzione giurisprudenziale della materia che onera il ricorrente della dimostrazione del fatto che le (presunte) violazioni procedurali da parte della Commissione si siano poi trasfuse in un effettivo pregiudizio per lo stesso (determinando il mancato superamento della prova), una recente decisione del T.A.R. Calabria citata dalla difesa dell'Amministrazione resistente ha rilevato che “il vizio procedurale dedotto dalla ricorrente è, dunque, “eccentrico” rispetto all'evento della bocciatura, come efficacemente evidenziato da uno dei controinteressati.

...Il fatto... che la ricorrente non abbia superato la prova orale esclude, in radice, che si possano porre profili di – ipotetica – violazione del principio di *par condicio* con gli altri candidati che hanno superato la suddetta prova.

...L'ipotetica eventualità (che peraltro la ricorrente nemmeno deduce) che alcuni candidati avessero conosciuto in anticipo le domande del concorso non ha, quindi, inciso in alcun modo sulle risposte non sufficienti fornite dalla ricorrente in sede di esame.

La ricorrente non ha, quindi, alcun interesse a censurare tale ipotetico vizio procedurale” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 18 ottobre 2022, n. 1776).

Anche nel caso che ci occupa, l'ipotetica violazione della *par condicio* lamentata dalla ricorrente (e riferita ai candidati inseriti nella graduatoria degli idonei ,che avrebbero avuto 7 minuti in più per rispondere alle domande), non risulta assolutamente rilevante in un contesto che vede l'esclusione della ricorrente dalla procedura per non aver raggiunto il minimo di 21/30 previsto dal bando e non contempla una qualche contestazione, ad opera della stesa, dell'esito insufficiente della propria prova o della relativa correzione dell'elaborato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse e tale declaratoria rende del tutto superflua la richiesta di procedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo dei pubblici proclami articolata dalla ricorrente; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.

Condanna parte ricorrente alla corresponsione all'Amministrazione resistente della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

IL SEGRETARIO